

19046/10



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONI UNITE CIVILI**

**GIURISDIZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 833/2009

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Cron. 13046  
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione - Rep.  
Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere - Ud. 24/11/2009  
Dott. GIOVANNI SETTIMI - Consigliere - CC  
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Consigliere -  
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -  
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -  
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 833-2009 proposto da:

AMERICAN LAUNDRY S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6, presso lo studio  
dell'avvocato SCOTTO FERDINANDO, che la rappresenta e  
difende, per procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2009

1320

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA CON IL  
S.S.R. - SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, in  
persona del Direttore Generale pro-tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO  
18, presso lo studio dell'avvocato NARDONE ANTONIO, che  
la rappresenta e difende, per procura a margine del  
controricorso;


- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 5518/2007 del TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;

uditi gli avvocati PIERDOMINICI per delega  
dell'avvocato Ferdinando Scotto, Ivone CACCIAVILLANI  
per delega dell'avvocato Antonio Nardone;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
SALME';

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la  
Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiari la  
giurisdizione dell'A.G.O. con le pronunce di legge.



### **Rilevato in fatto**

che, la American Laundry s.p.a., appaltatrice del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria per l'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha chiesto al t.a.r Campania con ricorso del 10 gennaio 2009 l'annullamento della delibera del direttore generale di detta azienda che, in asserito esercizio dei poteri di autotutela, ha annullato l'autorizzazione implicita a sottoscrivere una transazione relativa alla pretesa dell'appaltatrice alla revisione dei prezzi, annullando altresì l'accordo transattivo e sospendendone l'esecuzione con richiesta di restituzione di quanto già versato;

che, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la società, sul rilievo che nelle more ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme di cui alla transazione e che, incidendo l'atto di autotutela sulle situazioni di diritto soggettivo sorte dalla transazione, la questione relativa alla validità di tale atto non avente carattere autoritativo appartiene alla cognizione del giudice ordinario, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o.;

che l'azienda ospedaliera deduce che la controversia di cui si tratta appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo ai sensi dell'art. 244 del d. lgs n. 163 del 2006 e che, comunque, l'atto di autotutela avrebbe natura provvedimento, essendo diretto ad annullare un contratto stipulato senza previa valida delibera di autorizzazione a contrarre;

che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o.

#### **Considerato in diritto**

che la controversia instaurata davanti al giudice amministrativo non attiene alla pretesa diretta a ottenere il pagamento della revisione prezzi ma all'esecuzione di un accordo transattivo annullato dall'Azienda ospedaliera e che pertanto non è applicabile l'art. 244 del d. lgs n. 163 del 2006;

che l'atto dell'Azienda ospedaliera di annullamento della transazione e degli atti esecutivi incide sulle situazioni giuridiche di diritto soggettivo sorte dal contratto stipulato con la ricorrente e che pertanto la cognizione sulla controversia sorta a seguito dell'adozione di tale atto appartiene al giudice ordinario (cass. n. 26792/2008, 14572/2007, 27170/2006, 6992/2005, 8701/2005, 19787/2003);

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio, in considerazione del fatto che la stessa ricorrente ha adito il giudice amministrativo;

**P.Q.M.**

La corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese di questo giudizio. *e rinviata le parti: rinviare il giudice ordinario, esemplare per l'archivio*  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 24 novembre 2009.

Il presidente  
*Vincenzo*

**IL CANCELLIERE**  
*Luigi Ferrelli*  
Cancelleria  
**- 6 SET. 2010**  
**IL CANCELLIERE**  
*Luigi Ferrelli*